



COMUNE DI FIUMARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

N. 13 Reg. Delibere del 23/09/2013

N. prot. gen. 1363 del 30.09.2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES.

L'anno duemilatredecim addì ventitrè del mese di settembre alle ore 15,15 convocato come da avvisi del 12.09.2013 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Stefano Repaci, in sessione straordinaria, prima convocazione, **il CONSIGLIO COMUNALE**, composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	Repaci Stefano	SI
2	Arecchi Antonino Salvatore	SI
3	Trombetta Giuseppe	SI
4	Romeo Domenico	SI
5	Repaci Patrizia	SI
6	Bellè Vincenzo	NO
7	Cucé Domenico Emanuele	SI

PRESENTI N° 6

ASSENTI N° 1

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Antonino Domenico Cama

Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento descritto in oggetto, premettendo che sono stati acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo riportato in calce alla presente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Presidente;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto,

commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013.";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.07.2013 con la quale si è stabilito, in applicazione dell'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

1. 31 agosto 2013;
2. 31 ottobre 2013;
3. 20 Dicembre 2013;

VISTO la sopravvenuta risoluzione del Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, n. 9 del 9 settembre 2013, prot. n. 19351, secondo cui "qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese", in quanto "dalla lettura sistematica delle norme (art. 10, comma 2, lett. a), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 e successiva lett. c) del medesimo comma 2 dell'art. 10), emerge che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011;

RITENUTO, alla luce della risoluzione appena richiamata, di dover anticipare la scadenza del versamento della terza ed ultima rata, fissata al 20 dicembre con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2013, al 16 dicembre 2013, lasciando invariate le scadenze della prima e della seconda rata;

ACQUISITO il preventivo parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213 del 2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

di dare atto che, come stabilito dall'art. 34 dell'allegato regolamento, Il tributo e la maggiorazione,

in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune

- di anticipare, per le motivazioni enunciate in premessa, la scadenza del versamento della terza ed ultima rata, fissata al 20 dicembre con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2013, al 16 dicembre 2013, lasciando invariate le scadenze della prima e della seconda rata e le ulteriori previsioni della predetta deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 2013;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole unanime, espressa in termini di Legge, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE: Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. .267/2000, come modificato dal DL 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 2012, ed attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Fiumara, lì 15.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
FTO *GIORGIO REITANO*

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U. n. .267/2000, come modificato dal DL 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 2012, Fiumara, lì 15.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
FTO *GIORGIO REITANO*

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Fto Geom. Stefano Repaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Avv. Antonino Domenico Cama

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. N. di registrazione _____
Fiumara, lì 30.09.2013

IL MESSO COMUNALE
Fto Domenico Ranieri

Il sottoscritto Segretario Comunale **ATTESTA** che la su estesa deliberazione:

- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Fiumara, lì 30.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Avv. Antonino Domenico CAMA

-
- COPIA CONFORME** della Deliberazione, per uso amministrativo
Fiumara, lì 30.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonino Domenico CAMA